

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE RURALBOX

ART. 1 – DENOMINAZIONE

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile è liberamente costituita un'associazione di promozione sociale, turistica, culturale, ludica, sportiva dilettantistica, senza scopo di lucro, denominata Associazione RuralBox.

ART. 2 – SEDE

L'Associazione ha sede legale in Acireale. E' facoltà dell'Assemblea Ordinaria dei Soci trasferire la Sede in altro luogo dello stesso Comune, ovvero istituire sedi secondarie in Italia e all'estero.

ART. 3 – COSTITUZIONE, DURATA ED AMBITO TERRITORIALE DI ATTIVITA'

L'Associazione è un centro di vita associativa e di promozione sociale, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario, democratico e progressista. Non persegue scopi di lucro. L'Associazione ha durata illimitata. L'Associazione non potrà distribuire agli associati, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione delle attività, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge. L'Associazione intende operare attivamente per favorire lo sviluppo turistico, culturale, ambientale, sociale, artistico con particolare attenzione alla fruizione e valorizzazione del territorio rurale. L'Associazione non ha finalità di lucro ed i suoi Soci operano a favore della medesima con il concetto del volontariato, operando con un ordinamento interno ispirato a principi di democrazia ed indirizzato ad ottenere i migliori risultati possibili nell'ambito dell'attività di promozione ed utilità sociale. L'Associazione intende sviluppare, promuovere e valorizzare attività di animazione e fruizione del territorio rurale attraverso molteplici iniziative che si caratterizzano per i legami con la cultura, il paesaggio, l'enogastronomia e i prodotti agroalimentari, la storia, l'architettura, gli aspetti sociali e ambientali del territorio locale, al fine di assicurare idonea valorizzazione dell'ambiente rurale, della multifunzionalità agricola e delle forme di turismo nelle campagne.

ART. 4 - OGGETTO SOCIALE

Lo scopo principale dell'associazione è la promozione sociale attraverso lo sviluppo di attività culturali e ricreative con scopo turistico e dilettantistico, nonché attività che garantiscano la libertà di espressione artistica, la diffusione, la promozione della cultura, del paesaggio, delle tradizioni, dell'enogastronomia, della storia, dell'immagine dei prodotti tipici, servizi e collaborazioni con altre associazioni no profit per il raggiungimento pieno degli obiettivi, contribuendo in tal modo alla conoscenza del territorio rurale e alla crescita culturale e civile dei propri soci.

L'Associazione di promozione sociale turistico-culturale è apartitica, areligiosa e non persegue alcun fine di lucro. Pone tra i suoi massimi valori la libertà di pensiero e d'espressione, la convivenza, la partecipazione, la solidarietà e il pluralismo. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

L'Associazione si prefigge i seguenti scopi:

1. riunire attorno a sé tutti coloro che hanno interesse alla valorizzazione e allo sviluppo turistico e culturale del territorio rurale, siano essi Enti, Aziende, altre associazioni o privati;
2. studiare, promuovere, organizzare, realizzare e propagandare: itinerari tematici, attività, manifestazioni, organizzazioni culturali, musicali, artistiche, ricreative, sportive, etc, al fine di valorizzare e diffondere presso il più vasto pubblico la conoscenza e il rispetto della cultura rurale e di tutte le attività che ne sono portatrici.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

ART. 5 – ATTIVITA' ISTITUZIONALI

L'Associazione si propone di:

- a. promuovere e organizzare itinerari tematici, percorsi, itinerari del gusto e eventi nel territorio a scopo ricreativo, turistico e culturale;
- b. promuovere le produzioni agroalimentari tradizionali, la gastronomia tipica, la cultura enologica, mediante l'organizzazione di manifestazioni a tema, degustazioni, dibattiti, tavole rotonde, viaggi di studio, corsi di formazione ed aggiornamento, feste, mostre, fiere, e qualunque altra iniziativa tendente ad aumentare la conoscenza dei prodotti alimentari tipici;
- c. promuovere le forme di ospitalità connesse alle tipologie turistico ricettive, produttive e ambientali, che caratterizzano il mondo rurale e la sua cultura, il paesaggio agrario e forestale e altre tipologie dell'offerta turistica;
- d. creare e gestire centri culturali e ricreativi per la formazione allo sviluppo etico-ambientale, la raccolta di pubblicazioni e ogni altro materiale atto alla diffusione di una corretta e esaustiva informazione verso l'opinione pubblica, l'aggiornamento del personale dell'Associazione o di chiunque collabori con essa, la programmazione e l'attivazione di ogni utile iniziativa diretta alla realizzazione dei propri scopi istituzionali.
- e. promuovere e organizzare iniziative di didattica rurale e ambientale indirizzate in particolare ai giovani e al mondo della scuola;
- f. promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (congressi, convegni escursioni, seminari, spettacoli pubblici, mostre, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, proiezioni di film e documentari, concerti, corsi di formazione e aggiornamento, lezioni, viaggi nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti;
- g. curare l'informazione, l'accoglienza e l'ospitalità dei turisti;
- h. promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato, attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione locale;

L'Associazione "RuralBox" intende inoltre: diffondere e promuovere iniziative legate alla diffusione e la conoscenza delle arti e dello spettacolo in generale con riferimenti interdisciplinari e collegamenti interculturali; redigere, stampare, diffondere testi, dispense ed altro materiale cartaceo, informatico, televisivo, materiali promozionali e pubblicitari e quant'altro di similare con riferimento all'oggetto sociale; istituire,

organizzare e/o svolgere corsi di formazione, aggiornamento professionale, qualificazione per ogni genere di attività imprenditoriale e/o professionale e per chiunque ne avanzi richiesta all'Associazione.

A tal fine l'Associazione: concorre all'elaborazione di studi e ricerche di carattere generale e specifico; collabora con altri organismi, enti, associazioni, soggetti pubblici e privati con finalità analoghe, affini o complementari; partecipa a iniziative promozionali, in Italia e all'estero, finalizzate alla promozione e alla diffusione delle attività sopra individuate; assume ogni altra iniziativa utile o opportuna diretta alla realizzazione dei propri scopi istituzionali. Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto sociale, come definito nel precedente Art.4, gli organi direttivi dell'Associazione potranno adottare le iniziative ritenute idonee purché non in contrasto con le finalità dell'Art. 4 stesso.

Ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti, e nel rispetto di tutte le formalità richieste, l'Associazione potrà raccogliere fondi a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L'Associazione potrà altresì promuovere la realizzazione di associazioni complesse e/o aderire per affiliazione ad enti e organismi di qualsiasi tipo, ivi comprese associazioni locali o nazionali e/o altre associazioni a loro volta aderenti ad un'unica ed unitaria struttura, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni che si dimostrino necessari per migliorare i servizi offerti ai rispettivi soci, associati o partecipanti.

Inoltre l'Associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- a. ricevere in concessione beni demaniali ed attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni, con Enti pubblici e privati, per gestire attività connesse al raggiungimento degli scopi sociali, come impianti sportivi, aree di verde pubblico o attrezzato, litorali e tratti di mare e collaborare per lo svolgimento di pubbliche e private iniziative turistiche, ricreative, ludiche, sportive, culturali;
- b. reperire fondi per finalità istituzionali e per la copertura delle spese relative ad eventi e manifestazioni, comprese tutte le forme di sponsorizzazione e pubblicità ed esercitare, in via marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento strumentale alla realizzazione del proprio scopo sociale, nel pieno rispetto delle normative amministrative, fiscali e tributarie vigenti;
- c. allestire e gestire, bar e punti di ristoro, in favore dei propri associati presso le sedi sociali o in luoghi dedicati in occasione di manifestazioni turistiche, ricreative, ludiche, sportive, culturali;
- d. offrire, in diretta attuazione degli scopi istituzionali, viaggi, soggiorni turistici ed attività ricreative e culturali, per un proficuo utilizzo del tempo libero dei propri associati, richiedendo loro un prezzo che ne compra le spese;
- e. ospitare terzi non Soci in occasione di manifestazioni e di altre attività, organizzate dall'Associazione nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, riconoscendo ai tesserati di altre Associazioni il diritto di reciprocità così come previsto dalle vigenti leggi fiscali.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, creare strutture proprie od utilizzare quelle esistenti sul territorio e potrà essere proprietaria, comproprietaria, conduttrice, comodataria e comunque detentrica a qualunque titolo di beni mobili ed immobili. Per il raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà compiere tutti gli atti, anche di natura finanziaria e contrattuale, necessari ed utili al raggiungimento degli scopi sociali, fra cui, a titolo esemplificativo e non esclusivo, l'attivazione di mutui ipotecari e di contratti di leasing, l'apertura di conti correnti bancari e postali, anche con l'utilizzo di scoperti e affidamenti, la concessione di garanzie personali e/o reali. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura e dall'elettività e gratuità delle caratteristiche associative. Essa si avvarrà prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

ART. 6 – PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI FINANZIARI

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività, dalle quote associative versate annualmente dagli associati, da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, Enti pubblici e privati nazionali e internazionali, dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'Associazione. Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione dispone: delle quote sociali; delle oblazioni volontarie dei soci; dei contributi straordinari decisi dall'Assemblea e/o dal Consiglio Direttivo; di eventuali contributi elargiti da enti pubblici o da privati; di eventuali proventi delle iniziative promosse dall'Associazione; dei redditi derivanti dal suo patrimonio; di introiti derivanti da convenzioni; di sponsorizzazioni mirate allo svolgimento di attività specifiche; di corrispettivi derivati da attività commerciali o professionali eventualmente svolte nell'ottica del conseguimento delle finalità istituzionali; di beni mobili o immobili che pervengano legittimamente a qualsiasi titolo all'Associazione; di ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale. Il Consiglio Direttivo stabilisce l'importo minimo della quota annuale di iscrizione all'Associazione. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

ART. 7 – SOCI

Il numero dei Soci è illimitato. Lo status di socio implica il versamento della quota associativa annuale. Possono far parte dell'Associazione "RuralBox" tutti i cittadini italiani e/o stranieri, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, che accettano gli articoli dello Statuto ed abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che condividano gli scopi associativi. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori e comunque in tutte le attività in cui non sono specificatamente sotto controllo devono venire accompagnati da un maggiorenne loro responsabile e non godono del diritto di voto in Assemblea. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Il socio avrà diritto, previa approvazione del Consiglio Direttivo, al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata in nome e per conto dell'Associazione. L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e anche a titolo gratuito dei propri associati. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

I soci dell'Associazione si distinguono in:

Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili nel Consiglio Direttivo e possono fruire completamente della struttura e dei servizi associativi; la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.

Soci ordinari: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio Direttivo, siano essi persone, Enti, Istituti, Società, Associazioni, etc. Hanno diritto di voto e sono eleggibili nel Consiglio Direttivo ed alle cariche sociali e possono fruire completamente la struttura e i servizi associativi. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota associativa annuale. Nel caso in cui i soci non siano persone ma Enti, Istituti, Società, etc, il voto del loro rappresentante in Assemblea varrà al pari di quello degli altri soci ordinari.

Soci onorari o benemeriti: le persone fisiche invitate a far parte dell'Associazione da parte dell'Assemblea dei soci per particolari meriti professionali o umani. Se la nomina a socio onorario è volontà dell'Assemblea o del Presidente, per meriti particolari o speciali, s'intende valida per socio a vita ed è gratuita. Il socio onorario non ha diritto di voto in Assemblea e non è eleggibile nel Consiglio Direttivo.

Soci sostenitori: persone, Enti, Istituti, Società, Associazioni tecniche e scientifiche che, in sintonia con le finalità di cui all'Art. 4, abbiano giovato all'Associazione. Al socio sostenitore verranno riconosciuti benefici diversi dal socio ordinario: ovvero non avrà diritto di voto in Assemblea, né la possibilità di essere eletto nel Consiglio Direttivo, né la possibilità di fruizione completa della struttura dell'Associazione e delle sue attività.

ART. 8 – AMMISSIONE, RECESSIONE ED ESPULSIONE DEI SOCI

AMMISSIONE. L'ammissione dei Soci avviene su domanda degli interessati e accettazione del Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla domanda. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. La qualità del socio si perde per provvedimento di esclusione, per recesso volontario, per mancato versamento della quota (morosità). Nel caso di nuova domanda di iscrizione presentata dopo dimissioni o espulsione è obbligatorio il rimborso all'Associazione dei cespiti pregressi o di una quota stabilita in accordo con il Presidente.

RECESSIONE. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata da inviare al Consiglio Direttivo entro il 30 novembre dell'anno in corso. Il recesso dall'Associazione avrà efficacia dal giorno successivo a quello del ricevimento. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ESPULSIONE. L'espulsione è pronunciata e deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice con motivato parere qualora il socio: non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali; quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all'associazione; quando, senza giustificato motivo, si renda moroso nell'eventuale pagamento della quota associativa annuale e delle quote stabilite dal Consiglio Direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell'Associazione. I provvedimenti che dispongono l'esclusione sono comunicati all'interessato con lettera raccomandata e producono effetto dal giorno del ricevimento o del mancato recapito per irreperibilità o rifiuto del destinatario. La decadenza per morosità si verifica dopo il decorso del termine fissato per il pagamento della quota associativa. I soci espulsi o radiati potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento del Consiglio Direttivo, inviando apposito ricorso all'Assemblea Generale; il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale espulsione o radiazione. Le dimissioni sono sempre accettate, ma il socio resta sempre obbligato nei confronti dell'Associazione ove si sia reso debitore nei suoi confronti.

ART. 9 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci, fatta eccezione per i casi menzionati nell'Art. 7, hanno diritto a: partecipare a tutte le attività sociali, a ricevere dall'Associazione eventuali servizi, all'elettorato attivo e passivo, alle cariche sociali. Tutti i soci sono tenuti: ad accettare nel rispetto pieno e incondizionato le finalità perseguite dall'Associazione; ad agire nell'interesse dell'Associazione medesima, adoperandosi per il conseguimento degli scopi statutari; all'osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere adottate dai competenti organi dell'Associazione; a frequentare l'Associazione e a collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative; a mantenere comportamenti cordiali ed amichevoli con gli altri soci e con gli ospiti, a non arrecare disturbo, molestia o turbativa all'armonioso svolgimento delle attività sociali e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività; al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo. L'Associazione si avvarrà prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

ART. 10 – ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'Associazione sono:

- Presidente;
- Vice Presidente;
- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei probiviri, se nominato.

ART. 11 – PRESIDENTE

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo. Egli rappresenta l'Associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio, e ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente è responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'Associazione, facendosi portavoce delle aspettative, delle idee e delle opinioni degli iscritti, e stimolando assieme agli altri membri del Consiglio Direttivo le attività sociali. Dell'esecuzione di ogni suo atto, il Presidente dà notizia al Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, il Presidente esercita i seguenti poteri: cura l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo; assume diritti ed obblighi per conto dell'Associazione, essendone stato preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea dei soci, per quanto di loro competenza; delega, se lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanente parte delle sue competenze al Vice Presidente o ad uno o più membri del Consiglio Direttivo; stabilisce quali iniziative sia opportuno intraprendere per la realizzazione del programma annuale dell'Associazione, sottoponendole poi all'approvazione del Consiglio Direttivo; sceglie quale debba essere la linea di collaborazione dell'Associazione con altri organismi ed enti italiani e/o stranieri, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo; sovrintende e controlla l'operato del Consiglio Direttivo stesso; esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto; dispone dei fondi sociali, apre, movimenta, ed estingue i conti correnti bancari e/o postali; sovrintende alla gestione finanziaria dell'Associazione; predispone il bilancio consuntivo, sottoponendolo al Consiglio Direttivo per l'approvazione; ha la facoltà di incaricare consulenti, scelti anche tra i non soci, a svolgere funzioni particolari.

ART. 12 – VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente è scelto dal Presidente. Rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso. Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese, affiancandolo e sostenendone la linea di intervento. Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura. Il Vice Presidente non può delegare funzioni delegate senza aver avuto l'autorizzazione del Presidente dell'Associazione.

ART. 13 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione e si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie. Sono ammessi in Assemblea tutti i soci maggiorenni, aventi diritto al voto e in regola con il pagamento della quota associativa annuale. L'Assemblea ordinaria è costituita dai soci fondatori ed ordinari e viene convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno mediante avviso affisso nei locali della Sede e mediante qualunque mezzo ritenuto idoneo allo scopo, almeno otto giorni prima dell'Assemblea stessa, indicandone il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno. Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria: discutere e approvare il rendiconto finanziario dell'Associazione; approvare i regolamenti interni; trattare tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dello statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo; proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi; fissare annualmente l'importo della quota sociale di adesione; ratificare le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo; approvare il programma annuale dell'Associazione; eleggere 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo. L'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare: in prima convocazione quando è presente la maggioranza dei soci iscritti al libro soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti, espressi normalmente con voto palese, tranne per delibere su problematiche riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno che verranno espresse con voto segreto. Ogni socio, fatta eccezione per i casi menzionati nell'Art. 7, ha diritto di esprimere un solo voto. Le decisioni assembleari sono valide se votate dalla maggioranza semplice dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno i 2/3 dei soci aventi diritto al voto. La data, la località e l'ordine del giorno dell'Assemblea vengono fissati dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima. Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria: le modifiche all'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione (con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti); lo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori (col voto favorevole di 4/5 dei soci). L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti almeno i 2/3 di tutti i soci iscritti al libro soci. Per deliberare sulle modifiche allo statuto è indispensabile il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. Qualora per due convocazioni non si sia raggiunto il quorum costitutivo, l'assemblea potrà essere nuovamente convocata in sede straordinaria il giorno successivo all'ultima convocazione e sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti (purché lo stesso sia uguale o superiore a cinque), deliberando validamente a maggioranza semplice. Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'Associazione è indispensabile la presenza di almeno i 4/5 (quattro quinti) dei soci ed il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei presenti. Le Assemblee, sia in sessione ordinaria che straordinaria, sono sempre presiedute dal Presidente dell'Associazione, o in sua mancanza da un membro del Consiglio Direttivo che abbia ricevuto delega del Presidente, o in mancanza di questo dal socio fondatore più anziano presente, o in mancanza anche di questo dal socio ordinario più anziano presente. Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra i soci, un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea e il diritto ad intervenire. Le votazioni avvengono per alzata di mano o a scrutinio segreto a seconda della decisione del Presidente dell'Assemblea. Le discussioni e le delibere dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute. Le delibere prese dall'Assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto, obbligano tutti i soci dell'Associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

ART. 14 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea tra i soli associati e composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) membri. I soci fondatori eleggono 2/3 del Consiglio Direttivo. L'Assemblea dei Soci, a maggioranza assoluta, elegge il rimanente 1/3. Il Presidente ed i consiglieri debbono essere scelti fra i soci. Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno: il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare. Inoltre, tiene aggiornata la contabilità sociale nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo e dalle norme regolamentari e legislative, tenendo in perfetta regola i libri contabili. Le somme di denaro incassate dovranno essere da lui

versate presso l'Istituto di credito designato dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere non potrà in nessun caso ritirare somma alcuna dagli istituti bancari, come pure non potrà effettuare pagamenti e riscossioni senza i regolari mandati debitamente firmati dal Presidente. Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro, compila il bilancio preventivo, seguendo al riguardo le indicazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente. Provvede inoltre alla compilazione del rendiconto annuale da sottoporre all'esame all'approvazione del Consiglio Direttivo. Provvede alla registrazione, su apposito libro, dell'iscrizione di nuovi associati. Tiene aggiornato lo schedario. Redige i verbali delle sedute del Consiglio, trascrive quelli relativi alle assemblee generali degli associati, curando che questi ultimi siano firmati dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea. Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per 3 anni e sono rieleggibili. In seno al Consiglio Direttivo non è ammessa delega. Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare il Consiglio: fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa; decide sugli investimenti patrimoniali; delibera la quota sociale annuale e ogni altro contributo dovuto dagli associati; esamina e delibera l'ammissione dei soci; decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi; elabora il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione, sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea dei soci, oltre al rendiconto finanziario e lo stato patrimoniale; stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità; nomina e revoca dirigenti e funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale; conferisce e revoca procedure; decide in alla stipula di qualsivoglia contratto che si riveli necessario per l'amministrazione dell'Associazione; pianifica l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringe rapporti di collaborazione esterni ed interni di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale; assume ogni altra iniziativa che non competa a norma di legge e di statuto ad altri organi dell'Associazione; emette i provvedimenti disciplinari nei confronti degli iscritti all'Associazione. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno la maggioranza dei membri; in quest'ultimo caso, dovrà riunirsi entro 15 giorni. La convocazione deve essere fatta con qualsiasi mezzo atto allo scopo, tuttavia in casi di eccezionale urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a tre giorni. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o in mancanza anche di questi, dal membro più anziano presente. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la metà più uno dei suoi componenti, oppure dopo mezzora dalla convocazione con la presenza di almeno 3 membri e vota a maggioranza semplice. Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve redigersi apposito verbale da riportare sul libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

ART. 15 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI (ORGANO FACOLTATIVO)

L'Assemblea dei soci può nominare il Collegio dei Probiviri cui demandare l'amministrazione della giustizia sociale. Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti fra i soci maggiorenni che godano di particolare autorità e prestigio e dei quali almeno uno abbia una specifica competenza legale. Essi nominano, nel loro ambito, il Presidente che provvede alla convocazione del Collegio quando occorra e ne dirige i lavori. Il Collegio resta in carica tre anni, ed i membri sono rieleggibili. Il Collegio decide a maggioranza, con la presenza di tre membri. In caso di dimissioni, decadenza, rifiuto o altro motivo di cessazione dell'incarico i Probiviri effettivi sono sostituiti dai supplenti a partire da quello più anziano di età. Al Collegio è demandato il compito di dirimere eventuali controversie tra i Soci o tra i Soci e gli Organi sociali in relazione alla conformità dei comportamenti rispetto alle norme statutarie e al regolamento sociale. In caso le controversie riguardino l'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto o nel Regolamento Sociale, il Presidente del Consiglio Direttivo inviterà il Collegio dei Probiviri a fornire l'interpretazione autentica, a cui Soci e Organi Sociali dovranno attenersi.

ART. 16 – ESERCIZIO SOCIALE E RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO

L'anno sociale e finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo e quello preventivo che debbono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea degli associati che, a tale scopo, deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ART. 17 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato dall'Assemblea dei soci in seduta straordinaria con la maggioranza prescritta nel presente statuto. La stessa Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, scelti anche fra i non soci, determinandone i poteri. Qualsiasi sia la causa di scioglimento, l'eventuale residuo attivo patrimoniale risultante dalla liquidazione non potrà essere ripartito tra i soci, ma dovrà essere obbligatoriamente devoluto a favore di associazioni o altri enti che abbiano analoghe finalità o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART. 18 - REGOLAMENTO SOCIALE

Le norme esecutive delle disposizioni contenute nel presente Statuto, unitamente alla definizione delle procedure che regolamentano la vita sociale e l'utilizzo dei beni sociali, sono fissate da apposito Regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.

ART. 19 – NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme contenute nel regolamento di attuazione e negli eventuali altri regolamenti associativi. Restano in ogni caso ferme le disposizioni di legge in materia.

ART. 20 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi, ove non risolte dal Collegio dei Probiviri, saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio arbitrale, composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Catania. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con la lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. Il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.